

## Edizione di martedì 19 settembre 2023

### Diritto Bancario

[L'art. 119 TUB nelle decisioni dell'ABF](#)  
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

### Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

[Fornitura, mancato pagamento, conferimento d'azienda e sorte di contratto e debito](#)  
di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

### Procedimenti di cognizione e ADR

[Sul valore della dichiarazione di non conoscenza resa sotto giuramento dal curatore fallimentare a seguito dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito](#)  
di **Marco Russo, Avvocato**

### Esecuzione forzata

[Il debito assunto dall'aggiudicatario verso il creditore ipotecario ex art. 508 c.p.c. estingue il credito fino a concorrenza del debito assunto e il creditore ipotecario conserva la prelazione sul ricavato per il credito residuo](#)  
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

### Comunione – Condominio - Locazione

[Il Regolamento di condominio quant'anche trascritto non è titolo al riconoscimento della proprietà condominiale](#)  
di **Saverio Luppino, Avvocato**

### Diritto e procedimento di famiglia

[Adozione mite ai nonni anche se già affidatari della nipote](#)

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

## **Diritto Bancario**

**Normativa antiusura: alcuni punti fermi della Cassazione**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## **LEGAL COUNSEL**

**Professione forense, non è più una professione per giovani**

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

## Diritto Bancario

---

### **L'art. 119 TUB nelle decisioni dell'ABF**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**



L'art. 119 TUB stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa a singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni. La banca deve rispondere non oltre 90 giorni e può addebitare al cliente solo i costi di produzione della documentazione.

Secondo ABF Napoli n. 577/2022, il diritto del cliente di ottenere copia del **contratto** stipulato con l'intermediario non è disciplinato dall'art. 119, comma 4, TUB, che riguarda il diritto di accesso ai soli documenti relativi a operazioni compiute nei dieci anni precedenti la richiesta. Trattandosi di documentazione relativa al rapporto bancario nel suo complesso, l'Arbitro ha ritenuto applicabile l'**art. 117 TUB** e, di conseguenza, ha stabilito che il termine di prescrizione di dieci anni decorre dalla data di chiusura del rapporto.

Il Collegio di coordinamento dell'ABF n. 6887/2022 si è pronunciato sulla pretesa di un cliente di ottenere copia di tutti gli estratti conto relativi a un conto corrente aperto nel 1996. L'Arbitro, in linea con il proprio orientamento consolidato (decisione n. 15404/2021), ha affermato che **gli estratti conto**, non essendo altro che la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni, **rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 119 TUB**. Il diritto del cliente di avere copia degli estratti conto è pertanto limitato al solo decennio precedente la richiesta (nel caso esaminato, considerato che il cliente aveva richiesto copia degli estratti conto per tutta la durata del rapporto contrattuale e che la banca aveva già consegnato al cliente copia degli estratti conto relativi ai dieci anni antecedenti la richiesta, l'ABF ha respinto il ricorso).

L'ABF è in linea con quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui l'**art. 119 TUB, comma 4**, nonostante si riferisca a «singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni», **riguarda anche gli estratti conto**. Il cliente può quindi chiedere alla banca o all'intermediario la consegna degli estratti conto, sempre nei limiti del decennio anteriore e con il solo onere di pagare le relative spese (da ultimo, Cass. n. 35039/2022).

Relativamente ai **costi che l'intermediario addebita ai clienti** per la consegna della documentazione bancaria richiesta, in diverse occasioni l'Arbitro bancario finanziario ha preso posizione sulla congruità dei predetti costi. In un caso relativo alla produzione di diversi estratti conto, il ricorrente riteneva eccessiva la richiesta dalla banca (inizialmente 10,50 euro, poi ridotta a 5 euro per documento). Il Collegio di Bologna, decisione n. 7011/2022, ha ricordato che i costi previsti per la produzione di documentazione bancaria **non devono essere eccessivi o volti a comprimere il diritto del cliente** all'esibizione dei documenti, ma orientati esclusivamente a coprire i costi del servizio reso (sulla base di questo orientamento l'ABF ha ritenuto non congrua la richiesta dell'intermediario, accogliendo il ricorso).



Master di specializzazione  
**DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO PER  
PROFESSIONISTI**  
Scopri di più >

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# **Fornitura, mancato pagamento, conferimento d'azienda e sorte di contratto e debito**

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**



Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, 3 agosto 2023, Relatore Rossi

### **Parole chiave**

Azienda – Cessione di azienda – Successione nei contratti – Contratti a prestazioni corrispettive – Esecuzione delle prestazioni – Debiti relativi all'azienda ceduta

**Massima:** *“Quando un contratto di compravendita è stato eseguito dal venditore, nel senso che ha consegnato la merce al compratore, e successivamente il compratore cede l'azienda a una società terza, il contratto di compravendita deve considerarsi come già eseguito, con la conseguenza che esso non si trasferisce alla società terza cessionaria dell'azienda, residuando tra venditore e compratore solo rapporti di credito e debito”.*

### **Disposizioni applicate**

Art. 1470 c.c. (nozione), art. 1476 c.c. (obbligazioni principali del venditore), art. 2558 c.c. (successione nei contratti), art. 2560 c.c. (debiti relativi all'azienda ceduta)

### **CASO**

Il caso oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna può essere illustrato come segue. Un'impresa (che chiameremo Alfa) effettua delle forniture a una seconda impresa (che chiameremo Beta). **L'impresa compratrice non salda il prezzo** di alcune forniture. Alfa si trova in difficoltà economico/finanziarie e viene dichiarata fallita. Il curatore del fallimento agisce contro l'impresa Beta, al fine di recuperare il credito, che ammonta a 84.966,33 euro. Sennonché, nelle more, la società Beta aveva effettuato un'operazione consistente nella costituzione di una terza società (che chiameremo Gamma) e nel conferimento dell'azienda

gestita da Beta a Gamma.

A fronte della richiesta di pagamento delle forniture avanzate dalla curatela di Alfa, viene presentata opposizione a decreto ingiuntivo da parte di Beta, la quale eccepisce di non essere più il debitore, in quanto **i contratti oggetto di contestazione si sarebbero trasferiti a Gamma**. Vi sarebbe dunque un difetto di legittimazione passiva, e ogni pretesa dovrebbe essere fatta valere nei confronti di Gamma. Il Tribunale di Parma accoglie l'eccezione della società acquirente: tutti i rapporti, compreso quello di fornitura, si sono trasferiti a Gamma, con la conseguenza che non sussiste la legittimazione passiva di Beta (acquirente dei beni).

## SOLUZIONE

La Corte di Appello di Bologna riforma completamente la sentenza di primo grado. Secondo il giudice bolognese, **il contratto di fornitura non si è trasferito a Gamma** (la terza società acquirente dell'azienda), ma è rimasto in capo a Beta (l'originario acquirente dei beni), cosicché il fallimento di Alfa (venditore dei beni) è legittimato ad agire in giudizio contro Beta. In conclusione, la Corte di appello di Bologna accerta la legittimazione ad agire del fallimento e condanna la società Beta a pagare il prezzo mancante delle forniture.

## QUESTIONI

Le questioni trattate prima dal Tribunale di Parma e poi dalla Corte di appello di Bologna sono oggettivamente complesse. Il tema è quello della **cessione di azienda** e degli effetti che la cessione di azienda ha sui contratti in corso (e sui rapporti di credito/debito in corso).

L'art. 2558 comma 1 c.c. disciplina la successione dei contratti (nell'ambito della cessione di azienda) e prevede che *"l'acquirente dell'azienda **subentra nei contratti** stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale"*. Nel caso trattato dalla Corte di appello di Bologna si trattava di forniture di beni, rispetto alle quali erano state sollevate contestazioni di difetti e che il compratore aveva pagato solo in parte. L'azienda gestita da Beta (la società compratrice dei beni) era stata ceduta a Gamma. Alla luce della disposizione appena riportata parrebbe che il contratto – se ancora in corso di esecuzione – si trasferisca a Gamma, e dunque cessi la legittimazione passiva di Beta.

L'altra disposizione che viene però in considerazione è l'art. 2560 comma 1 c.c., secondo cui *"l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito"*. Se il contratto è già stato eseguito, esso non si trasferisce a Beta, proprio in quanto eseguito. Permangono tuttavia i crediti/debiti generati dal contratto. Per tali debiti, l'alienante continua a rispondere.

Nel caso di specie, la particolarità è che il contratto di fornitura era stato parzialmente adempiuto, nel senso che **i beni erano stati forniti**. Nella compravendita le prestazioni sono due: quella del venditore di fornire il bene e quella dell'acquirente di pagare il bene. Nel caso oggetto della decisione della Corte di appello di Bologna mancava solo il pagamento del

prezzo. Il giudice bolognese dà rilievo a questo aspetto. Poiché il contratto era già stato adempiuto da parte del venditore (fornendo la merce), esso non si trasferisce a Gamma, ma rimane in capo a Beta, la quale deve corrispondere il prezzo d'acquisto.

La difesa dell'acquirente obietta che il mancato pagamento era dovuto a **contestazioni relative a difetti dei beni forniti**. Per questa ragione, il contratto non poteva dirsi eseguito nemmeno sul lato del venditore: questi – sostiene il compratore – avrebbe dovuto fornire dei beni a regola d'arte, e solo in questo caso la sua prestazione avrebbe potuto considerarsi regolarmente effettuata.

La Corte di Appello di Bologna non aderisce a questa tesi. Ai sensi dell'art. 1376 c.c., *“nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata ... la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”*. Ne consegue che, nel caso di specie, il contratto si è validamente perfezionato e la proprietà dei beni si è trasferita da Alfa a Beta. Ciò che residua è l'effettuazione delle prestazioni discendenti dal contratto. La prestazione del compratore risulta dall'art. 1476 c.c.: *“consegnare la cosa al compratore”*. Ciò è quanto è effettivamente accaduto: vengono prodotte in giudizio le schede di trasporto dei beni oggetto di fornitura a riprova dell'avvenuta esecuzione lato venditore. Dal canto suo, dunque, **il venditore ha eseguito la propria prestazione**. La circostanza che i beni presentino difetti non implica la mancata esecuzione della prestazione. Si potrebbe affermare che la prestazione vi è stata, anche se non esatta.

La Corte di Cassazione (Cassazione, 16 giugno 2004, n. 11318) si è occupata di un caso simile. La Suprema Corte afferma che, in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560 comma 2 c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda è destinato a trovare applicazione quando si tratti di **debiti in sé solo considerati**, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. E infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito).



Master di specializzazione  
**CODICE DELLA CRISI**  
Scopri di più >

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***Sul valore della dichiarazione di non conoscenza resa sotto giuramento dal curatore fallimentare a seguito dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito***

di Marco Russo, Avvocato



Cass., sez. un., 29 agosto 2023, n. 25442 Pres. Amendola, Rel. Federici

Procedimento civile – Prescrizione presuntiva – Curatore fallimentare – Giuramento *de scientia* – Dichiarazione di non conoscenza – Ammissione del credito (C.c. artt. 2737, 2739, 2954, 2955, 2956, 2960; C.p.c. art. 233; L. Fall., artt. 49, 95, 98, 220)

*In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.*

### **CASO**

La vicenda in esame trae origine da una domanda di ammissione al passivo dei crediti vantati a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali svolte in qualità di avvocato in favore della società *in bonis*.

Il giudice delegato accoglieva solo parzialmente la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale avente ad oggetto una parte dei crediti, sollevata dal curatore ex art. 2956, n. 2 c.c.

Il tribunale, a seguito di opposizione ex art. 98 L. Fall., confermava la decisione impugnata con decreto oggetto di ricorso per cassazione del professionista, che deduceva tra il resto (e per quanto qui più espressamente rileva) l'errore rappresentato dal rilievo assegnato al mancato deferimento del giuramento decisorio, indicato in motivazione come "unico strumento



processuale” astrattamente idoneo a vincere l’eccezione di prescrizione presuntiva e ciò nonostante l’orientamento della Giurisprudenza che ne esclude *tout court* la deferibilità al curatore fallimentare in quanto soggetto estraneo al fatto estintivo dell’obbligazione e privo del potere di disporre del diritto.

Il ricorso, all’esito dell’udienza pubblica, è stato rimesso al primo presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni dedotte.

## SOLUZIONE

La Cassazione a sezioni unite esamina in sentenza la questione, non a torto definita in motivazione con l’impegnativa etichetta di “annosità”, relativa al “se, ed in che termini, il curatore fallimentare si ponga dinanzi alla possibilità di eccepire la prescrizione presuntiva prevista per i crediti relativi ai rapporti giuridici richiamati negli artt. 2954, 2955, 2956 c.c. (nel caso di specie quello afferente i crediti professionali di cui all’art. 2956, n. 2, c.c.), istituto a cui fa da contraltare la possibilità di deferire il giuramento decisorio, che peraltro costituisce l’unico strumento a tutela del creditore, a cui la prescrizione sia opposta”.

All’esito del complesso *iter* logico- giuridico che verrà illustrato nel prossimo paragrafo, la Corte accoglie l’orientamento sino ad oggi minoritario nella Giurisprudenza di legittimità che, in materia di accertamento del passivo fallimentare, qualora in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito ex art. 2956, comma 1, n. 2 c.p.c. sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, riconduce agli effetti del mancato giuramento la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno.

## QUESTIONI

Il principio sopra esposto emerge in motivazione a conclusione del ragionamento con cui le Sezioni unite hanno risposto ai quattro quesiti posti nell’ordinanza di rimessione, individuati nelle seguenti questioni: (i) se, nell’ambito del giudizio di accertamento del passivo fallimentare, il curatore fallimentare sia legittimato a opporre la prescrizione presuntiva (nel caso di specie ex art. 2956, n. 2, c.p.c.), in quanto parte processuale, ai sensi dell’art. 95, comma 1, L. Fall., o comunque in quanto terzo interessato, ai sensi dell’art. 2939 c.c., tenuto conto della correlazione posta tra tale eccezione e la possibilità per la controparte di deferire giuramento “per accertare se si è verificata l’estinzione del debito” (art. 2960, comma 1, c.p.c.); (ii) se l’art. 2739 c.c. e l’art. 2737 c.c. (che per la capacità di deferire o riferire il giuramento rinvia all’art. 2731 c.c. in tema di confessione) ostino alla prestazione del giuramento decisorio da parte del curatore fallimentare, in quanto terzo privo della capacità di disporre del diritto, come sostenuto da un primo orientamento (negli ultimi anni, Cass., 25286/2013, 15570/2015, 23427/2016, 19418/2017, 12044/2020), oppure ostino solo al suo potere di deferire e riferire il giuramento, ma non di prestarlo, anche in relazione all’inquadramento della prescrizione presuntiva come presunzione legale relativa, con limitazione dei mezzi di prova contraria,

ovvero come ipotesi speciale di prescrizione, superabile solo dall'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 c.c.), o dal particolare valore attribuito dalla legge al giuramento decisorio; (iii) se, in particolare, ove si escluda la deferibilità del giuramento su fatto non "proprio", ma del fallito (cd. giuramento *de veritate*), al curatore fallimentare possa essere comunque deferito il giuramento sulla conoscenza che egli ne abbia – tenuto conto delle interlocuzioni tra curatore e fallito imposte dagli art. 16, comma 1, n. 3), e art. 49 L. Fall., la cui inosservanza è penalmente sanzionata (art. 220 L. Fall.) – e se, in tal caso, si tratti del c.d. giuramento *de scientia*, ex art. 2739 c.c., comma 2, ovvero del cd. giuramento *de notitia*, ex art. 2960, comma 2, c.c., norma espressamente riferita al coniuge superstite o agli eredi del debitore e ai loro rappresentanti legali, ma in tesi applicabile analogicamente; (iv) se, una volta ammesso il giuramento *de scientia* o *de notitia*, la dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza dell'avvenuta estinzione del debito equivalga a prestazione favorevole al giurante, lasciando in vita la presunzione di pagamento (Cass., Cass. 647/2008, 15570/2015, 13298/2018), o assuma invece gli effetti del rifiuto del giuramento, favorevole al creditore, come avviene nel giuramento *de veritate*, e se tale conclusione debba valere per tutti i soggetti che prestino giuramento *de scientia* o *de notitia*, ovvero solo per il curatore fallimentare.

L'urgenza del pronunciamento delle Sezioni unite si era fatto nei mesi più pressante a seguito della recente sentenza Cass., 27 giugno 2002, n. 20602, che alle questioni sopra accennate aveva dato risposta affermativa (quanto alla deducibilità dell'eccezione di prescrizione da parte del curatore) e favorevole al creditore delante quanto agli effetti della dichiarazione del curatore di mancata conoscenza, sostanzialmente assimilata nelle conseguenze giuridiche ad un giuramento negativo, così ponendosi in consapevole contrasto con il più consolidato orientamento teso a favorire, a parità di condizioni, la posizione del giurante e dunque ad escludere effetti sfavorevoli susseguenti alla dichiarazione di non conoscenza del curatore.

Procedendo con ordine, la Corte dà risposta positiva al quesito sopra riassunto sub (i), ritenendo che un'esclusione dell'operatività della prescrizione presentiva per il solo curatore fallimentare "rappresenterebbe una provazione ingiustificata" stante la tendenziale uniformità di applicazione in tutti i "rapporti che si sviluppano invece senza formalità, ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza", per i quali l'applicazione dell'istituto è fuori discussione".

Anche il quesito sub (ii) è risolto positivamente dalle Sezioni unite, che richiamano il pacifico riconoscimento della qualità di parte processuale in capo al curatore e ne ricavano condivisibilmente il rischio di un "vero e proprio corto circuito del processo" – suscettibile forse, sviluppando un accenno finale della Corte, di un dubbio di legittimità costituzionale per violazione del c.d. principio di parità delle armi – laddove si ipotizzasse di (riconoscere sì al curatore il potere di sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, ma di) negare al creditore il principale, e anzi l'unico strumento processuale a tutela del diritto vantato, ossia il giuramento *de scientia*.

Più delicata, come riconosciuto anche dalle Sezioni unite, è la questione a valle, ai nostri fini riconducibile ai quesiti sub (iii) e (iv) inerente agli effetti da assegnarsi alla dichiarazione del

curatore delato di non conoscere i fatti (non ponendosi questione di giuramenti *de veritate*, essendo il curatore terzo rispetto all'imprenditore fallito): questione a cui la Giurisprudenza maggioritaria ha dato una risposta – l'equivalenza ad una dichiarazione favorevole per il giurante – che suscita crescenti perplessità, evidenziate da ultimo dalla citata Cass., 20602/22, se si considera il facile esito, effettivamente ricorrente in pratica nelle pur infrequenti ipotesi di applicazione degli istituti in esame, rappresentato dall'agevole proposizione dell'eccezione da parte del curatore, seguita dall'ancor più facile “trincerarsi dietro la non conoscenza dei fatti, così rendendo del tutto inutile l'unico strumento accordato al creditore per contrastare l'eccezione”.

Esaurita una lunga parentesi in via di *obiter dictum* sulla natura sostanziale o probatoria dell'eccezione in parola, e sulla possibile distinzione strutturale tra essa e la prescrizione estintiva del credito (che a differenza dell'eccezione di prescrizione presuntiva presuppone l'inerzia del creditore, e non l'attivazione celere del medesimo e la sua probabile avvenuta soddisfazione), la Corte torna a sorreggere la tesi sostenuta da Cass., 20602/22 osservando che, a ben vedere, la dichiarazione di non conoscenza del curatore, e in generale del terzo che eccepisca la prescrizione presuntiva, è tutt'altro che “scusabile”.

In altre parole, è lecito attendersi che chi presuppone il verificarsi del fatto estintivo dell'obbligazione, sia anche in grado “rispetto all'eccezione stessa, di affermare che quel fatto, il pagamento, si è verificato”, e che, non avendone avuto conoscenza diretta proprio in quanto terzo, abbia preventivamente acquisito (ad esempio dal soggetto fallito) elementi da cui trarre la conoscenza dell'adempimento dell'obbligazione che gli ha ispirato l'eccezione: attività più in generale doverosa per il curatore, che si può presupporre abbia fornito al curatore la conoscenza indiretta di quei fatti che lo hanno indotto a ritenere verosimilmente estinto il credito.

In questo quadro, conclude sostanzialmente la Corte, nulla giustifica (più) il curatore che, raccolti quei fatti, neghi strategicamente la loro conoscenza nella consapevolezza che il giudice valuterà quale dichiarazione a suo favore la mancata prestazione del giuramento; e si giustifica anzi un orientamento più rigoroso che permetta sì al curatore la proposizione dell'eccezione di giuramento, ma lo responsabilizzi e negli effetti gli sconsigli un uso affrettato dall'eccezione nelle ipotesi in cui il curatore stesso sappia che, davanti alla delazione del giuramento *de scientia*, nulla saprebbe riferire in qualità di delato.

Seminari di specializzazione

## CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Scopri di più >

## Esecuzione forzata

---

# ***Il debito assunto dall'aggiudicatario verso il creditore ipotecario ex art. 508 c.p.c. estingue il credito fino a concorrenza del debito assunto e il creditore ipotecario conserva la prelazione sul ricavato per il credito residuo***

di Paolo Cagliari, Avvocato



**Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2023, n. 24885 – Pres. De Stefano – Rel. Fanticini**

**Espropriazione immobiliare – Immobile gravato da ipoteca – Aggiudicazione – Assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c. – Liberazione del debitore nei limiti del debito assunto – Diritto del creditore ipotecario di partecipare alla distribuzione del ricavato per soddisfare il credito residuo – Sussistenza**

*Nell'espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca, l'assunzione del debito, con le garanzie a esso inerenti, da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c. – in accordo col creditore ipotecario e con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione – costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione, che determina, da un lato, l'immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e, cioè, della parte del prezzo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare) e, dall'altro lato, la soddisfazione – non necessariamente totale, ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto dall'aggiudicatario – del creditore ipotecario, con conseguente suo diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato – anche col rango ipotecario, se spettante – per il credito eventualmente residuo.*

### **CASO**

Avanti al Tribunale di Torino veniva radicata una procedura esecutiva avente per oggetto un immobile ipotecato; avvenutane l'aggiudicazione, il creditore ipotecario – nel frattempo intervenuto – chiedeva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 508 c.p.c. e in virtù dell'accordo raggiunto con l'aggiudicatario, di autorizzare quest'ultimo ad assumere il debito

garantito da ipoteca in misura corrispondente al prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già versata.

Accolta l'istanza, nel piano di riparto veniva prevista la distribuzione dell'importo versato a titolo di cauzione (nella misura residua una volta pagate le spese cosiddette prededucibili ex artt. 2770 e 2777 c.c.) al creditore procedente e all'altro creditore intervenuto (entrambi sforniti di cause di prelazione).

Il creditore ipotecario contestava la mancata attribuzione a sé, quale creditore prelazionario, di tale somma, ma l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c. veniva respinta.

La sentenza del Tribunale di Torino veniva, quindi, impugnata con ricorso per cassazione.

## **SOLUZIONE**

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che all'assunzione del debito ai sensi dell'art. 508 c.p.c. da parte dell'aggiudicatario consegue la liberazione del debitore in misura corrispondente al debito assunto (ossia alla parte del prezzo che l'aggiudicatario è così dispensato dal versare) e, correlativamente, la soddisfazione del creditore ipotecario nella stessa misura, cosicché questi ha diritto di partecipare alla distribuzione delle ulteriori somme ricavate dalla vendita per soddisfare l'eventuale credito residuo.

## **QUESTIONI**

[1] Con l'ordinanza che si annota, la Corte di Cassazione analizza un istituto poco impiegato nella prassi, se è vero che i precedenti che se ne erano occupati risalgono, rispettivamente, al 1967 e al 1995.

L'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario di un bene gravato da pegno o ipoteca è disciplinata dall'art. 508 c.p.c., a mente del quale l'aggiudicatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare con il creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito dell'esecutato con le garanzie a esso inerenti, liberando il debitore.

Si tratta, dunque, di una fattispecie che contempla, da un lato, un accordo tra l'aggiudicatario e il creditore che sul bene pignorato vanta un diritto di prelazione derivante da pegno o ipoteca e, dall'altro lato, l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (che può essere accordata per un importo non superiore al credito che il creditore pignoratizio o ipotecario ha diritto di vedere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori).

Per effetto e in conseguenza dell'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario, l'esecutato è immediatamente e incondizionatamente liberato, nei confronti del creditore pignoratizio o ipotecario, in misura corrispondente alla parte del prezzo di aggiudicazione che l'aggiudicatario, in virtù dell'accordo, è dispensato dal versare.

Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, secondo i giudici di legittimità, poiché l'aggiudicatario non si accorda con il debitore esecutato, ma con il creditore, l'assunzione del debito non configura un accollo *ex art. 1273 c.c.*, ma un'espromissione novativa, in virtù della quale all'estinzione dell'obbligazione originaria dell'esecutato (nei limiti del prezzo di aggiudicazione non versato) e alla sua conseguente liberazione (che si verifica *ex lege*) fa da contraltare la costituzione della nuova obbligazione dell'aggiudicatario nei confronti del creditore ipotecario.

L'art. 508 c.p.c., pertanto, prevede una modalità alternativa di adempimento rispetto al versamento del denaro per il saldo del prezzo di aggiudicazione: in questo modo, l'aggiudicatario, d'accordo con il creditore ipotecario, è dispensato dall'effettuare detto versamento e subentra nella posizione del debitore (verificandosi così una successione dal lato passivo del rapporto), fruendo della medesima garanzia immobiliare a suo tempo prestata dall'esecutato (che non si estingue, in deroga all'effetto purgativo della vendita forzata), oltre che delle eventuali ulteriori pattuizioni intercorse con il creditore.

Quest'ultimo, d'altro canto, non consegue l'immediata soddisfazione del proprio credito, che si verificherà solo quando l'aggiudicatario avrà adempiuto l'obbligo assunto; ove ciò non avvenga, il creditore dovrà agire nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente, avvalendosi della garanzia che ha conservato sul bene a tutela della sua pretesa.

Sempre secondo quanto osservato dai giudici di legittimità, l'assunzione del debito *ex art. 508 c.p.c.* non configura, tuttavia, una *datio in solutum*:

- vuoi perché l'istituto mira ad agevolare l'aggiudicatario e non a favorire il debitore;
- vuoi perché manca l'essenziale elemento della sostituzione della prestazione originariamente dovuta, di natura pecuniaria, con una di natura diversa;
- vuoi perché la liberazione del debitore nei confronti del creditore ipotecario, sebbene immediata e incondizionata (ossia non subordinata all'effettivo adempimento dell'aggiudicatario), non è necessariamente completa, bensì limitata alla parte del prezzo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare, sicché non è detto che, con l'assunzione del debito, le ragioni del creditore ipotecario vengano integralmente soddisfatte.

Proprio per questo motivo, ossia perché l'esdebitazione dell'esecutato *ex art. 508 c.p.c.* si verifica nella stessa misura in cui il prezzo di aggiudicazione non dev'essere versato, in virtù e nei limiti dell'accordo raggiunto dall'aggiudicatario con il creditore ipotecario, il diritto di quest'ultimo va considerato soddisfatto negli stessi identici termini.

Opinando diversamente, l'operatività dell'istituto resterebbe confinata al solo caso in cui il credito ipotecario fosse inferiore al prezzo di aggiudicazione, perché in ogni altra ipotesi l'assunzione del debito *ex art. 508 c.p.c.* si risolverebbe in una parziale remissione del debito, peraltro frutto di un accordo tra il terzo aggiudicatario e il creditore (anziché della mera determinazione unilaterale di quest'ultimo, come previsto dall'art. 1236 c.c.); d'altro canto, se

ne trae conferma anche dall'art. 585, comma 2, c.p.c., a mente del quale il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 508 c.p.c., può limitare il versamento del saldo prezzo alla parte di esso occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti, con ciò intendendosi fare riferimento proprio ai casi nei quali all'accordo raggiunto con l'aggiudicatario non consegua l'integrale soddisfazione di coloro che partecipano al processo esecutivo.

A questo proposito, nell'ordinanza che si annota viene sottolineato come il richiamo alla soddisfazione degli altri creditori contenuto nel comma 2 dell'art. 585 c.p.c. non possa intendersi come propositivo dell'esclusione dal riparto del creditore ipotecario che abbia prestato il proprio assenso all'assunzione del debito ai sensi dell'art. 508 c.p.c., quasi a volere sostenere che, in virtù di tale assenso, l'esecutato non possa più essere considerato, nell'ambito di quella procedura esecutiva, tenuto ad alcunché nei confronti del creditore ipotecario che abbia concordato con l'aggiudicatario l'assunzione del debito, per effetto della liberazione che vi è associata.

Innanzitutto, viene in rilievo un elemento di carattere letterale, visto che la disposizione, riferendosi alla soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti, riguarda un'eventualità e non fissa una regola circa la loro necessaria soddisfazione a discapito del creditore ipotecario.

Inoltre, dal punto di vista sistematico, se è vero che l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e il decreto *ex art.* 585, comma 2, c.p.c. sono volti a salvaguardare gli altri creditori, in quanto antergrati (anche per le spese privilegiate ai sensi dell'art. 2770 c.c.), nulla impedisce al creditore ipotecario che non sia stato integralmente soddisfatto di partecipare comunque alla distribuzione del ricavato dalla vendita (costituito, giusta quanto stabilito dall'art. 509 c.p.c., anche dalla cauzione, dai canoni riscossi in pendenza della procedura esecutiva, dalle multe irrogate in caso di inadempimento dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 587 c.p.c.), avvalendosi del proprio rango ipotecario nella misura in cui residui una quota del suo credito assistita dal relativo privilegio (mentre l'eventuale differenza non potrà che essere trattata in via chirografaria).

In definitiva, prestando il proprio consenso all'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario, il creditore ipotecario accetta che lo stesso sia adempiuto da un soggetto diverso dall'esecutato e che questi sia corrispondentemente liberato, ma solo nella misura in cui l'obbligazione su di lui originariamente gravante si trasferisce in capo all'aggiudicatario; all'immediata e incondizionata liberazione dell'esecutato, dunque, non corrisponde una rimessione del debito per la parte rimasta estranea all'assunzione *ex art.* 508 c.p.c., con la conseguenza che il creditore ipotecario, relativamente a questa parte, manterrà intatto il proprio diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita del bene che l'aggiudicatario non sia stato esonerato dal versare e, più in generale, delle somme che concorrono alla composizione della massa da dividere.

La disciplina speciale dettata dall'art. 41 d.lgs. 385/1993 in materia di credito fondiario,

secondo i giudici di legittimità, avvalorata le conclusioni raggiunte: da essa, infatti, si ricava che il creditore ipotecario è – salvo che ve ne siano altri che vantino privilegi poziori – il primo destinatario delle somme da distribuire, sino alla sua completa soddisfazione, essendo a lui attribuiti tutti i canoni locativi del bene pignorato (costituenti somme da ripartire ai sensi dell'art. 509 c.p.c.) anteriori all'aggiudicazione e all'accordo ex art. 508 c.p.c.; se, invece, il creditore ipotecario dovesse considerarsi totalmente soddisfatto in conseguenza dell'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario, indipendentemente dalla misura in cui essa è avvenuta, i canoni anticipatamente incassati, anziché essere destinati all'estinzione parziale del debito dell'esecutato, andrebbero restituiti *ex post* per una loro redistribuzione tra gli altri creditori, senza che, tuttavia, vi sia un referente normativo che lo preveda o lo consenta.



Seminari di specializzazione

## NUOVO DIRITTO DELLE ESECUCIONI

Scopri di più >



## Comunione – Condominio - Locazione

---

### ***Il Regolamento di condominio quant'anche trascritto non è titolo al riconoscimento della proprietà condominiale***

di Saverio Luppino, Avvocato



[Cassazione civile, sez. II, Ordinanza del 20.3.2023 n. 7917, Presidente M. Mocci, Estensore A. Carrato](#)

**Massima:** *“In tema di condominio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., la proprietà condominiale di un fondo separato e autonomo rispetto all’edificio in cui ha sede il Condominio può essere dallo stesso rivendicata soltanto sulla base di un titolo formatosi precedentemente in suo favore, tra i quali non rientra il regolamento di condominio che, quant’anche trascritto, non è opponibile al terzo estraneo alla comunione”.*

#### **CASO**

Il Condominio Alfa depositava ricorso presso il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Susa, chiedendo la condanna di Tizio alla reintegrazione dei condomini nel possesso del cortile adibito ad uso parcheggio che il resistente aveva loro impedito di esercitare **apponendo un lucchetto** alla sbarra di accesso – posizionata dallo stesso Condominio – all’area antistante l’edificio condominiale.

Il Tribunale adito in accoglimento del ricorso emanava Ordinanza di reintegrazione nel possesso del cortile in favore del Condominio.

Tizio, due anni dopo, citava in giudizio innanzi al medesimo Tribunale il Condominio Alfa per ottenere la declaratoria di inesistenza di qualsiasi diritto in capo a quest’ultimo in relazione agli appezzamenti di terreno antistanti l’edificio condominiale e ciò in forza dell’atto di acquisto dell’anno 2004, che ne comprovava la sua titolarità, con conseguente condanna al rilascio degli stessi in suo favore.

Si costituiva in giudizio il Condominio che, oltre a domandare il rigetto delle pretese ex

*adverso* proposte, spiegava riconvenzionale diretta ad accertare il proprio diritto di proprietà sui terreni oggetto della controversia, in virtù della natura condominiale di detta area o, in ogni caso, l'acquisto della proprietà di quest'ultima per usucapione, data la durata ultraventennale del possesso da parte dei condomini.

Il Tribunale adito, dopo avere altresì espletato CTU, accoglieva le istanze proposte dal Condominio, accertando la proprietà sull'area oggetto della controversia in capo al medesimo.

Tizio, pertanto, impugnava la decisione del giudice di prime cure presso la Corte d'Appello di Torino, la quale, rigettava interamente il gravame.

Invero, la Corte, parimenti, riteneva che titolare del diritto di proprietà sul fondo in oggetto fosse il **Condominio, in virtù del Regolamento di condominio** registrato nel giugno 1976, e trascritto presso la Conservatoria pochi giorni dopo, che dunque risultava precedente di ventotto anni l'atto di acquisto di Tizio risalente al 2004.

In particolare, il giudice del secondo grado osservava che l'unico dante causa da cui le parti in conflitto traevano la loro titolarità sull'area oggetto di conflitto era l'Immobiliare Beta e che, rispetto al titolo opposto da Tizio, il Condominio aveva eccepito l'appartenenza del cortile alla proprietà comune ai sensi dell'art. 3 del Regolamento condominiale, quale area riconducibile ai c.d. distacchi ivi citati.

La Corte d'Appello, quindi, affermava come il cortile dovesse ritenersi, ai sensi dell'art. 1117 c.c., un bene facente parte della proprietà comune dei condomini, come risultante anche dalla CTU, secondo la quale i c.d. distacchi citati nel Regolamento di condominio "*altro non sono che l'attuale area cortiliva al netto delle aree di terzi*", rilevando come la relazione dello stesso Consulente dovesse ritenersi fonte oggettiva di prova in quanto, oltre che valutazione tecnica, costituiva anche un accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza percipiente), rilevabile solo attraverso specifiche strumentazioni tecniche.

Tizio, conseguentemente, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino sulla base di sei motivi.

## **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione accoglieva il secondo e terzo motivo del ricorso, rigettava il primo e dichiarava, invece, assorbiti i restanti.

Il Supremo Collegio cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione.

## **QUESTIONI**

Con il primo motivo Tizio denunciava la violazione degli artt. 102, 112, e 354 c.p.c. o, in via subordinata, la nullità della sentenza impugnata per la violazione dei summenzionati articoli.

Il ricorrente, in particolare, deduceva che la Corte piemontese avrebbe dovuto accertare la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del Condominio e, dunque, la illegittimità del rigetto della richiesta d'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini.

Il Collegio, tuttavia, rilevava come il primo motivo fosse privo di fondamento e dovesse, pertanto, essere rigettato, **non rilevandosi, in relazione alla natura della causa e alle situazioni sostanziali fatte valere, un'ipotesi di litisconsorzio necessario** comportante la partecipazione di tutti i condomini del Condominio convenuto in giudizio (condomini, peraltro, nemmeno individuati specificamente nel ricorso).

Ad ogni modo, la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., non incontra limiti e sussiste in relazione a ogni tipo di azione, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condomino nei confronti del Condominio medesimo relativamente alle parti comuni dello stabile condominiale, trovando ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del Condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini<sup>[1]</sup>.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 948, 1138 e 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., affermando che il Regolamento di condominio e le risultanze della CTU non potevano costituire prova della proprietà comune del Condominio dell'area rivendicata da Tizio.

Con la terza censura, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1107, 1138, 1372, 2643 e 2644 c.c., in riferimento alla fattispecie per cui i giudici di secondo grado avevano disposto che il Regolamento condominiale costituiva atto precedente rispetto al suo titolo di acquisto e, quindi, a lui opponibile.

Con il quarto motivo, Tizio deduceva la violazione degli artt. 948 e 2967 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., sul presupposto che la sentenza di appello avesse erratamente affermato che i mappali corrispondessero ai c.d. distacchi citati nell'art. 3 del Regolamento condominiale, stante, invece, una mancanza di prova.

Con la quinta doglianza, Tizio prospettava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1367 c.c., asserendo come la Corte aveva erroneamente ritenuto che l'Immobiliare Beta avesse inteso ricondurre all'interno di detti distacchi anche tale area per cui era causa, giacché se nel 1976 la stessa avesse considerato i mappali sul lato sud del Condominio quali corrispondenti ai distacchi di cui all'art. 3 del Regolamento, non avrebbe potuto vendere nulla a Tizio nel 2004, non trovandosi più nella disponibilità del bene.

Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 1117 c.c., sostenendo che l'area corrispondente al cortile oggetto della controversia non poteva ritenersi

una parte comune, non essendo la stessa richiamata nel Regolamento di condominio, e che il CTU aveva errato nell'identificare suddetto cortile nei già menzionati distacchi, peraltro al netto delle aree di terzi.

La Suprema Corte accertava come il secondo e il terzo motivo fossero fondati e tra di loro connessi.

I giudici di Piazza Cavour affermavano il principio per cui *“in tema di Condominio, negli edifici, in base all'art. 1117 c.c., l'estensione della proprietà condominiale ad edifici o fondi separati ed autonomi rispetto al complesso immobiliare in cui ha sede il Condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo immobile (fabbricato o terreno) nella proprietà del Condominio stesso, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il Condominio risulta costituito”*.

Gli Ermellini, infatti, attestavano un erroneo percorso logico da parte della Corte d'Appello.

I giudici di seconde cure non avrebbero considerato, in primo luogo, che l'autonomo titolo di acquisto da parte di Tizio concluso nel 2004 ad oggetto il fondo su cui il Condominio asseriva il proprio diritto di proprietà, in virtù della natura stessa dell'area e delle previsioni del Regolamento di condominio registrato e trascritto nel giugno 1976, non si riferiva ad un immobile facente parte del complesso immobiliare.

In secondo luogo, **il Regolamento dedotto in giudizio dal Condominio** quale unico titolo volto a provare la proprietà sull'area oggetto di causa, **non era opponibile a Tizio, giacché egli non rivestiva la qualità di condomino.**

Tale principio risulta, invero, ormai consolidato dai giudici di legittimità.

Essi già in due precedenti casi, il cui oggetto della controversia era proprio la contesa proprietà di beni immobili separati e autonomi rispetto al complesso condominiale, asserivano come tale diritto debba essere fatto valere da un titolo idoneo a comprovare la proprietà, **titolo che non può affatto consistere nel Regolamento condominiale, men che meno in allegati dello stesso**[\[2\]](#).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, la Cassazione, ribaltando i due precedenti giudizi di merito, non riteneva il Regolamento condominiale, prodotto in giudizio dal Condominio, titolo idoneo in forza del quale vedersi riconosciuta la proprietà dell'area cortilizia per cui era causa.

Ai sensi dell'art. 1138 c.c., invero, il Regolamento condominiale è un atto contenente norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

Lo stesso, pertanto, è diretto a disciplinare solamente i rapporti tra i condomini ma non tra il Condominio e i terzi ad esso estranei, a quali, dunque, il Regolamento non potrà essere opponibile.

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord. 26.9.2018 n. 22911.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent. 21.5.2012 n. 8012 e Cass. Civ., Sez. II., Sent. 15.4.2013 n. 9105.



## Diritto e procedimento di famiglia

---

### ***Adozione mite ai nonni anche se già affidatari della nipote***

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**



#### [Cassazione civile sez. I, ordinanza del 31/07/2023, n.23173](#)

Adozione in casi particolari – adozione mite

(l. 174/1983 art. 44 lett. d)

**Massima:** *“Ai nonni della minore, i quali prestano l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, e risultino idonei, è consentita la cosiddetta adozione mite, in base al principio ispiratore di tutta la materia, ossia la realizzazione del preminente interesse del minore.*

*L’adozione in casi speciali consente il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e gli garantiscono una tutela giuridica più incisiva, equiparabile allo “status” di figlio minore “.*

#### **CASO**

I nonni materni di una bambina, in seguito alla dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del padre e della madre, diventano affidatari esclusivi della minore. Trascorso un po’ di tempo e a fronte del disinteresse e dell’allontanamento dei genitori, decidono di richiedere l’adozione della nipote ai sensi dell’art. 44 lett. d) della legge 184/1983.

Sia il tribunale che la Corte d’appello respingono la richiesta ritenendo che il rapporto di parentela diretta e quindi i legami successori già esistenti, escludessero la necessità di formalizzare ulteriormente e diversamente il rapporto già consolidato tra nonni e nipote.

Secondo i giudici di merito, i nonni non avrebbero comunque potuto adottare in forza della legge sulle adozioni, perché i parenti fino al sesto grado, possono adottare solo nel caso in cui il minore sia orfano di padre e di madre.

I nonni ricorrono in Cassazione sostenendo che la Corte d'appello ha sbagliato nel non verificare se l'adozione realizzasse in concreto il preminente interesse della minore.

I giudici inoltre non avrebbero menzionato né valutato l'ennesimo abbandono materno subito dalla nipote, considerato che la madre si era improvvisamente allontanata dalla famiglia, come da denuncia ai Carabinieri prodotta, senza dare notizie di sé per diversi giorni. L'episodio era stato vissuto dalla figlia in modo destabilizzante in base a quanto emerso dalla relazione della psicoterapeuta.

## **SOLUZIONE**

### **Adozione mite ai nonni nel preminente interesse della nipote.**

La Corte ha accolto il ricorso dei nonni e ritenuto nell'interesse della ragazza, seppur già affidata ai nonni, di consentire l'adozione che avrebbe consolidato il rapporto esistente e avrebbe avuto come effetto l'acquisizione dello status di figlia.

L'adozione in casi particolari detta anche "adozione mite" è disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83, e si differenzia dalla adozione piena in primis perché non recide totalmente il legame con la famiglia di origine e non richiede gli stessi rigorosi requisiti, ma la legge consente questo tipo di adozione solo in alcune ipotesi:

1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, o legate da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3. i minori orfani con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali (art. 3 legge n. 104/92);
4. impossibilità di affidamento preadottivo in caso di situazioni relative a particolari esigenze di natura assistenziale dell'adottando.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), i parenti che hanno un rapporto affettivo stabile possono chiedere l'adozione ma solo se il minore sia privo di entrambi i genitori.

Il caso di cui alla lettera d), la giurisprudenza ha già da qualche tempo interpretato la norma in senso estensivo a tutela degli interessi del minore e dei suoi consolidati legami con le persone che già si prendono cura del soggetto, e come norma di chiusura del sistema.

Accogliendo il ricorso la Cassazione ha emanato il seguente principio di diritto.

In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell'art. 44 lett. d) legge n. 184/1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, che prestano a quest'ultimo l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino idonei, è consentita la possibilità dell'adozione cd. Mite.

Non è ostativa la previsione di cui alla lett. a) dello stesso articolo, in conformità al principio

ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all'effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi con riguardo all'esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti con chi se ne prende cura e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell'adottato in casi particolari, che è equiparabile allo "status" di figlio minore ".

## QUESTIONI

Il legislatore ha voluto favorire il rafforzamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che lo accudiscono, prevedendo la possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella "legittimante", ma con presupposti meno rigorosi di quest'ultima. Il principio ispiratore è l'effettiva realizzazione degli interessi dei minori.

In questo senso la giurisprudenza consente l'accesso all'adozione speciale di cui all'art. 44 lett. d) della legge 184/1983 alle persone singole e alle coppie di fatto, e anche in deroga ai limiti di differenza di età tra adottante e adottato (Cass. Civ. sez. n.17100/2019).

Così facendo si rende prevalente la finalità di proteggere il minore anche se mancano le condizioni per l'adozione ordinaria.



Seminari di specializzazione  
**SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E  
IL DIRITTO SOCIETARIO**  
Scopri di più >



## Diritto Bancario

---

### ***Normativa antiusura: alcuni punti fermi della Cassazione***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**



Tra le numerose questioni che sono sorte e che sorgono nell'ambito delle controversie relative all'applicazione della normativa antiusura, alcuni sicuri punti fermi sono stati fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità: la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora ed ai costi che il contratto pone a carico della parte finanziata nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico: «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso» (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020);

la medesima decisione delle Sezioni Unite appena citata ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi, stabilendo altresì che l'usuraietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi;

è escluso che l'eventuale usuraietà di un contratto di finanziamento possa derivare dall'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora; tale approccio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. n. 26286/2019, Cass. n. 31615/2021; Cass. n. 14214/2022; Cass. n. 6862/2023);

l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca (o società di leasing), consistente nell'impegno

di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca (o società di leasing) medesima, secondo le regole della responsabilità *ex contractu*, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto (Cass. n. 26286/2019; Cass. n. 6862/2023).



Master di specializzazione  
**DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO PER  
PROFESSIONISTI**  
Scopri di più >

## LEGAL COUNSEL

---

### ***Professione forense, non è più una professione per giovani***

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**



Partiamo dalla fine: la professione legale è in calo come numero di iscritti e la stessa giurisprudenza perde il 32% degli iscritti.

Questa l'estrema sintesi del focus "Fuga dalle professioni" condotta da Il Sole 24 Ore (si veda il Quotidiano di lunedì 14 agosto 2023).

Due su tre che nel 2022 hanno cancellato l'iscrizione alla Cassa Forense sono donne under 35, sottolinea nel suo reportage Valeria Uva e in 10 anni – continua la giornalista – a Giurisprudenza gli iscritti sono scesi da 154mila a 104mila e i laureati sono scesi sotto la soglia dei 10mila nel 2022. Dopo la laurea solo uno su tre prende la strada della libera professione, preferendo concorsi pubblici e la carriera aziendale. Ad oggi sono ancora tanti (per alcuni, troppi) gli avvocati in esercizio, superando la soglia dei 240mila. Il calo costante negli anni non è, tuttavia, visto come un dato positivo dai vertici della Categoria, che si interroga su come riavvicinare i giovani ad una delle più antiche e rinomate professioni.

#### UNA PROFESSIONE CHE VIENE DA LONTANO

La professione forense in Italia ha una lunga e gloriosa storia alle spalle, che affonda le sue radici nella lontana storia romana, dove il diritto romano ha costituito la base per tutte le future legislazioni moderne. Fino a qualche decennio fa la professione forense era ambita dai giovani come una delle carriere più prestigiose e sicure. Quanti non hanno sentito la fatidica frase "Fai giurisprudenza che apre tutte le porte nel mondo del lavoro". Tra gli anni '80 e i primi del 2000 il numero di avvocati è cresciuto in modo esponenziale. Si pensi che tra il 1985 e il 2005 il numero degli avvocati è quintuplicato e nel 2022 troviamo una media di 4,1 professionisti ogni 1.000 abitanti.

In base ai dati dell'ultimo rapporto Censis sullo stato di salute della Professione, il 36,4% dei giovani avvocati ha considerato la possibilità di abbandonare la professione soprattutto per

motivi economici, ma non solo. Il 52% dei professionisti del foro resta maschile e le prospettive, dato l'abbandono prevalentemente femminile, è nella direzione di aumentare questo divario.

Dopo i primi anni del nuovo millennio ha avuto inizio un lento declino in termini di numeri e spesso anche di standing. I numeri degli iscritti a Giurisprudenza dopo il boom di "Mani Pulite" sono cominciatati a calare e la professione ha attratto sempre meno giovani.

La crisi economica del 2008 ha peggiorato la situazione soprattutto dal punto di vista reddituale per i giovani e per le donne under 35 in particolare. La professione sicura e blasonata un tempo, ha cominciatato a non garantire più redditi sicuri; se a ciò si aggiunge l'impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali, la mancata tutela della maternità e di altre situazioni altrimenti regolamentate, ecco la tendenza tra i giovani a dirigersi verso i concorsi in magistratura, piuttosto che nella pubblica amministrazione e, soprattutto, verso la carriera aziendale.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminari di specializzazione

**IMPATTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA  
PROFESSIONE LEGALE: IL PUNTO DI SVOLTA**

Scopri di più >